

È censurabile il giudice che non rispetta l'ambito delle proprie competenze

Il caso Forleo: quando è il Giudice a sbagliare

DARIO CRESTANI
(magistrato)

Il provvedimento con il quale Clementina Forleo, uno dei GIP presso il Tribunale di Milano, ha chiesto al Parlamento che il P.M. sia autorizzato ad utilizzare, ai fini delle indagini preliminari nei confronti di Giovanni Consorte ed altri, alcune telefonate intrattenute con sei parlamentari, ha suscitato un vespaio di polemiche, con voci per la maggior parte critiche cui si sono contrapposte, come sempre accade, anche voci favorevoli all'operato del magistrato.

L'opinione pubblica, frastornata da questi giudizi contraddittori provenienti dall'una e dall'altra parte politica, appare orientata a parteggiare per il magistrato, anche perché in questo periodo l'atmosfera non è certo favorevole ai politici, il che induce a salutare con entusiasmo emotivo, ma scarsamente razionale, eventuali iniziative nei confronti degli stessi. Appare allora opportuno esaminare il provvedimento con l'unico criterio che deve fare da guida, quello giuridico, lasciando da parte strumentalizzazioni politiche e simpatie o antipatie verso i sei parlamentari coinvolti.

Per fare ciò è indispensabile ricordare al lettore, sia pure succintamente, che un procedimento penale, fin dalla sua fase iniziale che è quella delle indagini preliminari volte ad accertare se il caso dovrà essere archiviato o sfociare in un processo, ha come protagonisti tre soggetti.

Da un lato la Procura della Repubblica (per brevità, il P.M., abbreviazione di Pubblico Ministero) che ha il compito esclusivo di decidere chi indagare e di svolgere le relative indagini dirette alla ricerca delle prove. Dall'altro lato la difesa dell'indagato, o degli indagati, tesa a dimostrare la loro non colpevolezza senza necessità di arrivare ad un processo. In mezzo a queste due parti sta il Giudice delle indagini preliminari, GIP, che è "terzo" nel senso che non parteggia per nessuna delle parti e che ha una funzione di controllo soprattutto dell'attività del PM, il quale deve rivolgersi proprio al GIP per ogni atto che venga ad incidere sui diritti dell'indagato. Pertanto se il PM ritiene opportuna o necessaria una misura restrittiva delle libertà personale o patrimoniale dell'indagato (carcerazione, arresti domiciliari, sequestro, o altro), non può disporla direttamente, ma deve chiederla al GIP che nella sua imparzialità sarà libero di accoglierla o meno.

Quello che conta qui sottolineare è che il GIP non è organo investigativo, il che significa che non ha alcun potere proprio di indagine, compito questo riservato in via esclusiva al PM. Così, se le indagini del PM vedono come indagati Tizio e Caio, mai il GIP potrà indagare una terza persona, e nemmeno potrà obbligare il PM a farlo, così come mai potrà disporre una prova non richiesta.

Fatto questo un po' noioso, ma doveroso chiarimento, vediamo cosa è avvenuto nel caso che stiamo esaminando.

Il PM sta svolgendo indagini nei confronti di Giovanni Consorte, ex numero uno dell'Unipol, Stefano Ricucci ed altri, per reati di natura economica che sarebbero stati commessi, in particolare, nel tentativo di scalata della BNL, Banca Nazionale del Lavoro.

Messo sotto controllo il telefono degli indagati, risultano intercettate, tra le tante, anche alcune telefonate con sei parlamentari, D'Alema, Fassino, Latorre, dell'Unione, Cicu, Comincioli e Grillo, di Forza Italia. Poiché una telefonata in cui sia coinvolto un parlamentare non può essere utilizzata senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza, il PM si rivolge al GIP perché chieda a Camera e Senato di essere autorizzato all'utilizzo, che appare necessario ai fini delle indagini che sta svolgendo nei confronti degli indagati.

Il GIP Forleo accoglie la richiesta, ma nella nota inviata al Parlamento scrive, inaspettatamente, che l'acquisizione delle intercettazioni è necessaria non solo ai fini indicati dal PM, ma anche per procedere contro i parlamentari sopra indicati (sembra di capire che si riferisca in particolare ai tre parlamentari DS), e spiega testualmente: *“Sarà proprio il placet del Parlamento a rendere possibile la procedibilità penale nei confronti dei suoi membri, inquietanti interlocutori di numerose di dette conversazioni soprattutto intervenute sull'utenza di Consorte, i quali all'evidenza appaiono ... (omissis) ... consapevoli complici di un disegno criminoso di ampia portata; ... (omissis) ... risultando a carico di tali soggetti solo le granitiche risultanze di cui al tenore delle conversazioni in questione, non si sarebbe comunque potuto procedere alla relativa iscrizione degli stessi nel registro degli indagati data appunto l'attuale inutilizzabilità di tali elementi.”*

Se i compiti e i ruoli del PM e del GIP sono quelli sopra ricordati, non occorrono molte parole per affermare che quello del GIP Forleo è un provvedimento abnorme, che qualcuno ha definito addirittura come una “bestemmia giuridica”.

Il GIP è infatti venuto meno alla sua posizione di terzietà, si è sostituito al PM nel prospettare gravi ipotesi accusatorie a carico di soggetti non sottoposti a indagine dallo stesso PM che, lo si ripete, è l'unico organo istituzionalmente preposto alle indagini, ha stabilito che tali soggetti dovranno essere senz'altro iscritti nel registro degli indagati, ha aggiunto che a carico degli stessi sussistono prove “granitiche” di colpevolezza, anticipando così una sentenza di condanna che non gli compete.

Illustri processualisti hanno evidenziato queste gravi storture, il Capo dello Stato Napolitano, quale Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, pur senza fare nomi, ha espresso nell'occasione, un forte “richiamo a non inserire in atti processuali valutazioni e riferimenti non pertinenti e chiaramente eccedenti rispetto alle finalità dei provvedimenti”, il Procuratore Generale presso la Suprema Corte e il Ministro della Giustizia hanno chiesto copia del provvedimento ai fini di una eventuale azione disciplinare.

Spiace quindi dover dire che appare improprio trattare il GIP Forleo come “magistrato coraggioso” o addirittura “eroina” come qualche organo di stampa interessato l’ha definita, o come una parte dell’opinione pubblica incautamente la ritiene. È un magistrato che non ha rispettato il suo ruolo e che si è arrogato compiti che processualmente non gli spettano. Primo dovere di ogni magistrato è rispettare la legge, e chi non lo fa non offre un buon esempio.

Spesso gli uomini politici hanno protestato, a torto, contro magistrati che li inquisivano facendo solo il loro dovere, Questa volta le loro proteste sono invece giustificate, perché ognuno di noi si indignerebbe e protesterebbe se, senza essere indagato e quindi senza essere parte in causa, venisse trattato in un provvedimento giudiziario, come “complice consapevole” – e quindi coautore- di gravi reati.

In definitiva, una pagina spiacevole, destinata ad approfondire quel solco che purtroppo divide Magistratura e Politica, e che rischia di vanificare gli sforzi che la parte sana della Magistratura e la parte più avveduta della Politica tentano quotidianamente di fare per una ripresa del dialogo nel rispetto dei reciproci diritti e doveri.

Publicato su “il Giornale di Vicenza” del 5 agosto 2007